

Dimensionamento istituzioni scolastiche

La Legge 133 del 6 agosto 2008 ha convertito in legge il Decreto Legge 112 approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 giugno 2008, la cosiddetta "Manovra d'estate" del Ministro Brunetta.

Il comma 4 dell'art. 64 è stato modificato e sono stati aggiunti i punti:

" f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti."

A livello applicativo è necessaria la emanazione di un piano programmatico - da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge risultante dal concerto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Quindi da una parte si tratta di rimettere mano al dimensionamento delle Istituzioni, già definito dal DPR 233/98. Per diventare autonome le Istituzioni scolastiche dovevano avere da 500 a 700 alunni, con la possibilità di deroghe regionali relative a particolari situazioni, piccole isole, scuole di montagna o in difficili condizioni socio-ambientali gli indici di riferimento potevano essere ridotti fino a 300 alunni per istituti comprensivi di scuola materna, elementari e medie o per gli istituti secondari superiori comprendenti corsi o sezioni di ordine o tipo differenti.

L'utilizzo delle deroghe ha di fatto creato notevoli squilibri nella rete scolastica nazionale, con differenze spesso non giustificate.

Il dimensionamento riguarda la gestione amministrativa e organizzativa di unità scolastiche intese come insieme omogeneo di scuole in un territorio, non significa intervenire direttamente sul destino delle singole scuole. È al punto *f-ter* che si considera la possibilità di chiudere scuole che abbiano un numero troppo basso di iscritti (si è parlato di 12 alunni).